

INDICE

Premessa	pag. 2
1. Situazione epidemiologica della trichinellosi nel Triveneto	pag. 3
1.1 Dati storici 1988-2005	pag. 3
1.1.1. Metodi	pag. 3
1.1.2. Risultati	pag. 3
1.1.3. Domestici	pag. 5
1.1.4. Selvatici	pag. 5
1.2 Dati 2006 – 2007 - 2008	pag. 6
1.2.1. Domestici	pag. 6
1.2.2. Selvatici	pag. 7
1.3 Macellazioni suini a domicilio - Veneto	pag. 8
1.4 Conclusioni	pag. 8
1.5 Piani di monitoraggio della fauna selvatica: presente e futuro	pag. 9
1.5.1. Sorveglianza passiva	pag. 9
1.5.2. Scopo e conseguenze del monitoraggio	pag. 9
1.5.3. Sorveglianza attività	pag. 9
2. Riconoscimento delle aziende esenti da trichinella	pag. 10
2.1 Aziende ufficialmente esenti da Trichinella	pag. 11
2.2 Programma di monitoraggio al macello	pag. 11
3. Requisiti specifici e azioni collegati al campionamento per la ricerca di trichinella al fine di garantire la sicurezza delle carni	pag. 12
3.1 Prelievo campioni	pag. 12
3.2. Carcasse in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di trichinella	pag. 13
3.3. Deroga per carni da sezionare in più di 6 parti, in attesa del risultato dell'esame per individuazione di Trichinella	pag. 14
3.4. Campioni prelevati da suini provenienti da aziende ufficialmente esenti da Trichinella	pag. 15
3.5. Invio dei campioni al laboratorio	pag. 15
3.6. RegISTRAZIONI	pag. 16
4. Azioni in caso di sospetto o di positività per trichinella	pag. 16
4.1. Sospetto di infestazione da Trichinella	pag. 16
4.2. Campione positivo	pag. 16
4.3. Piano d'emergenza in applicazione dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 2075/2005	pag. 17
4.4. Prelievo di campioni da carcasse di suini oggetto di macellazione per uso domestico privato	pag. 18
4.5. Prelievo di campioni da carcasse di cinghiali abbattuti a caccia	pag. 18
5. Obblighi per la generazione dei flussi informativi e la raccolta dei dati essenziali concernenti l'applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005	pag. 19
6. Formazione del personale	pag. 19
Personale laureato	pag. 19
Parte teorica	pag. 19
Parte pratica	pag. 19
Personale tecnico	pag. 19
Parte teorica	pag. 19
Parte pratica	pag. 19
Aggiornamento	pag. 20

PREMESSA

Il Regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinelle nelle carni, ha introdotto le seguenti principali innovazioni per le misure di controllo del parassita:

- possibilità di individuare aziende che, sulla base dell'analisi di dati epidemiologici e della sussistenza di requisiti strutturali e procedurali, possono essere riconosciute esenti da *Trichinella* spp.
- possibilità di individuare aree considerate a rischio trascurabile per quanto riguarda la presenza del parassita;
- possibilità di derogare all'obbligo della ricerca sistematica del parassita nelle carni di alcune categorie di animali da macello se provenienti da aree o aziende quali quelle definite ai punti precedenti.

Per poter derogare all'obbligo della ricerca sistematica del parassita nelle carni dunque, le aziende devono essere riconosciute ufficialmente esenti da trichine dall'Autorità sanitaria competente. Il riconoscimento delle aziende è condizionato a requisiti sanitari definiti dal succitato Regolamento comunitario. In particolare le aziende devono garantire l'attuazione di prescrizioni sia di carattere gestionale che strutturale.

Oltre alle previsioni del Regolamento (CE) n. 2075/2005 è indispensabile, ai fini degli accreditamenti sanitari delle aziende suinicole, attuare anche quanto previsto dall'OM 12 aprile 2008 "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende dei capi suini nonché le relative movimentazioni" che detta requisiti specifici dal punto di vista sanitario e dei controlli ufficiali.

Il presente documento si compone dell'analisi della situazione epidemiologica, sia della fauna selvatica che della popolazione domestica, in Veneto negli anni dal 1988 al 2008 e della parte relativa alla procedura per il riconoscimento degli allevamenti stilata sulla base delle norme in vigore e sull'intesa Stato Regioni e Province autonome nella seduta del 10 maggio 2007, Rep. 94 CSR.

Le disposizioni del Regolamento si applicano:

- a. per la parte inerente il riconoscimento delle aziende esenti da Trichine o delle zone per le quali venga giudicato trascurabile il rischio della presenza di Trichine nei suini domestici, a tutte le aziende e zone nelle quali siano allevati suini a scopo di produzione alimentare situate in Regione Veneto.
- b. per la parte inerente le procedure di controllo del parassita nelle carni degli animali macellati o uccisi a caccia:
 - a tutti gli animali delle specie sensibili macellati sia presso un macello riconosciuto sia presso uno stabilimento in deroga ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (CE) n. 2076/2005,
 - alle carcasse di selvaggina selvatica grossa delle specie sensibili sia che le stesse transitino per un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, sia che le stesse siano immesse sul mercato direttamente da parte del singolo cacciatore secondo quanto previsto dall'articolo 1, punto 3, lettera e) del Reg. (CE) n. 853/2004;

La Regione Veneto, con la collaborazione tecnico-scientifica dell'IZS delle Venezie, ha inoltre dettagliato il piano di monitoraggio della fauna selvatica e dei controlli previsti per le macellazioni di suini uso famiglia che sono di seguito illustrati.

1 . Situazione epidemiologica della trichinellosi nel Triveneto

Attività Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 1988-2008.

Di seguito viene riportata un'analisi dell'attività dell'IZSve nel controllo per trichinellosi delle carni suine e di cinghiale, di equini e di animali selvatici, la quale va affiancata all'attività eseguita direttamente nei macelli.

1. 1. Dati storici 1988-2005

1.1.1. Metodi

L'esame di digestione enzimatica per campioni aggregati per la ricerca di trichinelle nelle carni è attivo all'IZS delle Venezie dal 1988.

La digestione viene eseguita in conformità al Regolamento (CE) 2075/2005, sia con il "Metodo dell'agitatore magnetico con digestione artificiale di campioni aggregati" (PDP PAR 02), metodo di riferimento (contemplato nell'allegato 1, capitolo 1 del Regolamento CE 2075/2005), sia con il "Metodo di digestione automatica per campioni aggregati fino a 35 grammi" tramite apparecchio Trichomatic 35 (PDP PAR01), metodo equivalente contemplato nell'allegato 1, capitolo II, punto C. del Regolamento CE 2075/2005.

La metodica PDP PAR01 è accreditata SINAL (laboratorio accreditato SINAL n.0155).

In genere viene utilizzata la metodica di digestione per aggregazione fino a 35 grammi con Trichomatic per le specie domestiche (suino e cavallo), mentre per le specie selvatiche considerate a maggior rischio di contaminazione, sia destinate al consumo, sia controllate in piani di monitoraggio, viene preferita la metodica di riferimento onde evitare qualsiasi possibilità di contaminazione dell'apparecchio Trichomatic in caso di forte positività.

In nessun caso, né per i controlli ufficiali, né per le attività di ricerca e monitoraggio è stata utilizzata la tecnica del compressore, non considerata più idonea per la ricerca di *Trichinella spp* dal Regolamento (CE) 2075/2005.

1.1.2. Risultati

Nella Tabella 1 sono riportati gli esiti degli esami eseguiti dal 1988 al 2005, prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 2075/2005.

Tabella 1 – Animali controllati per TRICHINELLA - storico IZSve 1988-2005 TRIVENETO. Gli animali positivi sono specificati in nota.

	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2002	2003	2004	2005	TOT
suino	451	2304	73	333	676	159	781	503	159	271	224	297	820	1414	2385	3244	14094
cinghiale	23	4	6	136	57		1	5	38	42	179	69	161	84	88	142	1035
equini	6	170	1111	3300	2499	2929	2897	3192	57	279	569	498	1633	1269	1285	1753	23447
volpi			3					19	149 ^a	588 ^b	580 ^c		59 ^d	32	149	90	1669
tasso								1					2	2	30	27	62
faina															3	7	10
altri mustelidi					216										7	1	224
altri carnivori													128	238			366
ruminanti			1				2	78	18							15	114
nutria							1	23	130	43							197
altro													71				71
totale	480	2478	1194	3769	3448	3088	3682	3821	551	1223	1552	864	2874	3039	3947	5279	41289

^a di cui 1 positiva a Roana (VI)

^b di cui 4 positive a Trento e 1 pos a Resia (UD)

^c di cui 1 pos AUSSL V3 (Bassano del Grappa-VI)

^d di cui 2 positive a Trento (Val di Non e Val di Sole)

**1.1.3. Domestici**

In totale sono stati eseguiti 41.289 esami, per lo più effettuati su equini.

I campioni suini sono rappresentati principalmente da macellazioni a domicilio, nei casi in cui il Veterinario alla visita ispettiva non potesse eseguire l'esame per compressione, e da macelli a capacità limitata non attrezzati per la ricerca con digestione enzimatica.

Tutti gli animali domestici sono risultati negativi per presenza di cisti di *Trichinella spp.*

1.1.4. Selvatici

Gli animali selvatici sono stati controllati nell'ambito dei piani di controllo della rabbia o tramite ricerche mirate, al fine di rilevare le specie serbatoio di *Trichinella spp* nel territorio.

Gli unici animali portatori di trichinelle sono state le volpi.

Alla fine degli anni '50 la trichinellosi silvestre era molto diffusa, come in tutto l'arco alpino del nord Italia (Tabella 2).

Fra gli anni '60 e la fine degli anni '80 la prevalenza in tutto il nord è calata da un generale 32% al 2-4% (De Carneri I, Di Matteo L. Ann Ist Super Sanita. 1989;25(4):625-33; Rossi L, Pozio E, Mignone W, Ercolini C, Dini V. Rev Sci Tech. 1992 11(4):1039-46.).

Lo stesso scenario sembra individuabile dalle analisi effettuate sulle volpi dall'IZSve. Dal 1986 al 2005 sono state trovate infette in totale 9 esemplari, delle zone montagnose della provincia di Vicenza, Trento, Udine e Bolzano.

La prevalenza sul totale delle volpi controllate dal 1988 al 2005 è di circa **0.5%** (8/1669), tasso che scende allo **0,29%** (8/2713) se consideriamo tutti i selvatici controllati (tabella 1).

La prevalenza invece di trichinellosi nelle aree considerate varia dallo 0.8% ad un massimo del 3.4% (tabella 2).

Le trichinelle isolate sono state identificate dall'ISS come *Trichinella britovi*, specie caratteristica del ciclo selvatico in Italia.

Tabella 2 - Animali selvatici positivi per Trichinella nel TRIVENETO-storico

anno	PR	specie	esami nati	pos (%)	Trichinella identificata	Fonte dati
1958-60	Verona	volpe	5	1 (20%)	?	Marazza V – La trichinosi delle volpi in Italia. Archivio Vet. It., 11(6), 507-566.
	Vicenza	volpe	20	3 (15%)		
	Belluno	volpe	90	36 (40%)		
	Udine	volpe	45	20 (44%)		
	Gorizia	volpe	2	0		
	Trento	volpe	101	24 (24%)		
	Bolzano	volpe	12	2 (17%)		
1986	Bolzano	volpe	?	1	<i>T.britovi</i>	ISS, isolato n° 33
1996	Vicenza	volpe	111	1 (0,9%)	<i>T.britovi</i>	IZSve, isolato ISS n° 506 Tesi di Laurea Schiavon E.
1997	Udine	volpe	38	1 (2,6%)	<i>T.britovi</i>	IZSve, isolato ISS n° 584
1997	Trento	volpe	500	4 (0.8%)	<i>T.britovi</i>	IZSve
1998	Vicenza	volpe	44	1 (2,3%)	?	IZSve
2002	Trento	volpe	59	2 (3,4%)	<i>T.britovi</i>	IZSve, isolati ISS n° 1258 e 1259

1. 2. Dati 2006-2007-2008

Dal 2006 i laboratori dell'IZSve che si sono attrezzati per la diagnosi di *Trichinella* sono, oltre la sede di Padova, le sezioni territoriali di Adria, S.Donà di Piave, Vicenza, Verona, Treviso per il Veneto e inoltre Pordenone (Friuli Venezia-Giulia) e Bolzano.

Gli esami effettuati nel Triveneto esclusivamente dall'Istituto nel 2006-2007 e nei primi 6 mesi del 2008 sono riassunti in tabella 3 (domestici) e tabella 4 (selvatici).

Nessun animale è risultato positivo per *Trichinella spp.*

1.2.1. Domestici

Tabella 3 – Esami effettuati dall'IZSve in specie domestiche nel 2006-2008 nel TRIVENETO

SPECIE	NUMERO ESAMI 2006	NUMERO ESAMI 2007	NUMERO ESAMI 2008*	TOTALE
SUINO	41.196	75.951	38.603	155.750
EQUINI	5.394	6.954	3.044	15.392
ASINI/MULI	58	90	31	179
BOVINO	107	234	54	395
CAPRA		2		2
TOT DOMESTICI	46.755	83.231	41.732	171.718

* primi 6 mesi del 2008

L'aumento rilevante di campioni suini esaminati nel biennio 2006-07 dall'IZSve rispetto agli anni precedenti è dovuto al fatto che i piccoli macelli, nei quali veniva spesso utilizzata la metodica per compressione per il controllo delle trichinelle, hanno avuto la necessità di utilizzare la metodica per digestione in un laboratorio riconosciuto competente in conformità al nuovo Regolamento (CE) 2075/2005 ed hanno quindi conferito i campioni all'IZSve.

1.2.2. Selvatici

Tabella 4 – Esami effettuati in specie selvatiche nel biennio 2006-2007 e nei primi 6 mesi del 2008 nel TRIVENETO

SPECIE	NUMERO ESAMI 2006	NUMERO ESAMI 2007	NUMERO ESAMI 2008	TOTALE
CINGHIALE	1134	2207	1621	4962
VOLPE	459	5	267	731
CAPRIOLO	241			241
CERVO	21	5		26
CAMOSCIO	13			13
TOPO	1	171		172
RICCIO		1		1
LEPRE		1		1
TOT SELVATICI	1869	2390	1888	6147
MUSTELIDI				0
TASSO	51	3	90	144
FAINA	25	1	10	36
MARTORA	47		63	110
TOT MUSTELIDI	123	4	163	290
VOLATILI				0
FALCO	1	2		3
POIANA	3	7		10
VOLATILE SELVATICO	8	3		11
SVASSO MAGGIORE	2			2
STRUZZO	3			3
ALTRI	5	2	1	8
TOT VOLATILI	22	14	1	37
NON SPECIFICATO	2	15	16	33
TOTALE	2014	2408	2052	6474

Nella seguente tabella è stata calcolata la prevalenza massima possibile riscontrabile sulla base dei risultati negativi degli esami per la ricerca di trichinella. La seguente elaborazione non tiene conto delle differenze locali (sia di popolazione che di campionamento) ma il dato è utile per rilevare in quali specie sia utile intensificare il monitoraggio, in questo caso i mustelidi, poiché l'intensità di campionamento risulta essere ancora troppo bassa, seguiti dalla volpe.

Tabella 5 – Calcolo prevalenze massime possibili in base all'ampiezza del campione in animali selvatici

SPECIE	NUMERO ESAMI 2006	NUMERO ESAMI 2007	NUMERO ESAMI 2008	TOTALE	PREVALENZA MAX. POSSIBILE Livello confidenza 95%
CINGHIALE	1134	2207	1621	4962	0.06%
VOLPE	459	5	267	731	0.41%
MUSTELIDI	123	4	163	290	1.03%
TOT SELVATICI	1716	2216	2051	5983	0.05%

1. 3. Macellazioni a domicilio SUINI – Veneto

I suini macellati a domicilio, proprio per le caratteristiche di questi "micro" allevamenti, sono considerati una categoria potenzialmente a maggior rischio di infezione rispetto ai suini allevati industrialmente.

Benché i controlli previsti dal Regolamento (CE) 2075/2005 non siano applicabili a tale pratica, la Regione del Veneto ha disposto, nelle ultime due campagne di macellazione, che tutte le carcasse dei suini macellati a domicilio venissero controllate non più con l'usuale esame trichinoscopico ma bensì con le altre metodiche, evidentemente più sensibili, previste dal regolamento.

Di seguito sono riportati i campioni effettuati in Veneto nel periodo di macellazione da ottobre 2006 a febbraio 2007 per area.

I suini esaminati sono stati in totale 22.451, tutti risultati negativi.

Area di provenienza (sezione territoriale IZS-Ve)	Numero esami ottobre 06 – febbraio 07
Padova	6.448
Adria	7.182
S. Donà di Piave	1.737
Treviso	2.463
Vicenza	2.683
Verona	1.938
totale	22.451

1. 4. Conclusioni

In base alla valutazione degli esami effettuati all'IZS-Ve nel Triveneto si può affermare che la situazione epidemiologica della trichinellosi nell'area è favorevole in base alle seguenti considerazioni:

1. non esiste evidenza dell'esistenza di un ciclo domestico nel suino;

<i>donnola</i>	1													1
<i>ermellino</i>	1													1
<i>faina</i>	50	4	1											55
<i>lepre</i>	3			1										4
<i>martora</i>	205													205
<i>ratto</i>							1							1
<i>scoiattolo</i>			1											1
<i>tasso</i>	92	28	17									1		138
<i>volpe</i>	644	92	304		3		1	1	17	8	3	74		1147
tot	996	124	323	1	3	0	2	1	17	8	3	75		1553

Poiché la volpe storicamente, nel territorio del Triveneto, sembra essere la specie maggiore indicatore di infezione, anche se dal 2002 non ha più dato riscontri positivi, è stata fatta la scelta di:

- concentrare il campionamento sugli **animali adulti**, che hanno maggiori possibilità di essere venuti a contatto con la parassitosi;
- **aumentare** la quantità di carne da processare a 15 g "minimo" per aumentare la probabilità di mettere in evidenza infestazioni a bassa carica larvale;
- utilizzare contemporaneamente più **muscoli di elezione**, cioè la lingua, il massetere e quando presente il tibiale anteriore
- utilizzare esclusivamente la **tecnica** di digestione enzimatica "Metodo dell'agitatore magnetico con digestione artificiale di campioni aggregati" anziché altri metodi equivalenti, considerati meno sensibili, fino a quando una tecnica a maggior sensibilità non sia disponibile e validata dal **centro di riferimento** per la trichinellosi.

Pertanto per il 2008 le previsioni di monitoraggio sui selvatici sono così riassumibili:

specie indicatore	esami previsti	Caratteristiche del campione	Prevalenza massima possibile in caso che tutti i campioni risultino negativi (IC= 95%)
volpe	> 1000	animali trovati morti e/o cacciati	P= 0.09%
mustelidi	> 200	animali trovati morti	
cinghiali	> 2000	tutti gli animali cacciati e destinati al consumo umano	

Nel periodo successivo il piano verrà rimodulato ogni anno sulla base dei risultati del monitoraggio precedente, valutando anche l'introduzione di nuove metodiche diagnostiche, quali quelle sierologiche.

2. RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE ESENTI DA TRICHINELLA

Il Regolamento (CE) 2075/2004 prevede all'art. 8 che le aziende possano essere riconosciute ufficialmente esenti da Trichine, secondo i requisiti espressi nel suo allegato IV.

Poiché non risulta che negli ultimi dieci anni sia stato segnalato sul territorio italiano alcun caso di positività da *Trichinella spp* in suini domestici, non allevati allo stato brado, i requisiti

richiesti per il riconoscimento di azienda esente sono quelli previsti all'allegato IV, cap. I e cap. II, lett. B.

I requisiti di cui all'allegato IV, cap. I e II, punti A, B e D definiscono misure di biosicurezza che risultano già definite nei documenti che la Regione Veneto ha previsto per accreditare le aziende suinicole anche nei confronti di altre malattie infettive (Malattia di Aujeszky e Malattia Vesicolare) per ottenere e mantenere una qualifica sanitaria ed evitare così il rischio di introduzione e propagazione degli agenti patogeni.

Le norme di biosicurezza, sia strutturale sia manageriale, previste per gli allevamenti di cui sopra sono dettagliate nell'allegato E al presente documento.

Le aziende suinicole che si trovino nelle condizioni sopraccitate e che ne abbiano fatto domanda (allegato G), dopo la verifica da parte delle Az. ULSS competenti per territorio (allegato H), possono essere inserite come aziende ufficialmente esenti da *Trichinella* in BDR suina nell'apposita sezione "informazioni sanitarie".

I Servizi veterinari delle Az. ULSS competenti provvedono a tale registrazione.

Oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari l'azienda, per ottenere e mantenere il riconoscimento di ufficialmente esente da *Trichinella*, deve ottemperare agli adempimenti previsti per l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe suina, in particolare: garantire l'inserimento di tutte le informazioni relative al censimento aziendale, che devono essere aggiornate annualmente, e le informazioni relative a tutte le movimentazioni con le modalità previste dalla normativa vigente.

2.1. Aziende ufficialmente esenti da *Trichinella*:

Possono essere riconosciute ufficialmente esenti da trichinella:

1. le aziende di riproduttori (ciclo aperto o ciclo chiuso) in cui tutti i soggetti, verri e scrofe, sono sottoposti con esito favorevole all'esame per la ricerca delle trichine con metodo digestivo al macello;
2. le aziende da ingrasso che acquistino i soggetti da aziende riconosciute ufficialmente esenti nazionali o comunitarie.

Le sopra citate aziende devono essere in possesso dei già richiamati requisiti igienico-strutturali (vedi allegato E e allegato H).

Tutti i soggetti inviati al macello provenienti da aziende non riconosciute ufficialmente esenti da *Trichinella* devono essere sottoposti sistematicamente ad esame per la ricerca della trichina effettuato con metodo digestivo, di cui all'allegato I, capitoli I e II del più volte citato Regolamento.

Le aziende ufficialmente esenti da *Trichinella* possono introdurre soggetti solamente da aziende aventi la medesima qualifica. Il rispetto di tale requisito sarà verificabile da parte dei Servizi veterinari competenti anche tramite la banca dati dell'anagrafe suina.

Fanno eccezione le aziende di selvaggina allevata (cinghiali) che non possono essere accreditate.

Le aziende esenti che introducono suini non provenienti da un'azienda di pari stato sanitario perdono automaticamente la qualifica ottenuta; tale evento deve essere registrato da parte del Servizio veterinario nella banca dati dell'anagrafe suina.

Per quanto riguarda le stalle di sosta, esse potranno essere riconosciute esenti da *Trichinella* alle stesse condizioni stabilite per le aziende.

In particolare dovranno:

- possedere i requisiti strutturali e funzionali di cui all'allegato IV, cap. I del Regolamento (CE) 2075/2005
- introdurre esclusivamente suini provenienti da allevamenti o regioni riconosciute indenni da trichinella
- garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le aziende rispetto alla registrazione nella banca dati dell'anagrafe nazionale suina.

2.2. Programma di monitoraggio al macello

Ai sensi dell'art.11 del Regolamento (CE) 2075/2005 verrà inoltre effettuato un programma di monitoraggio al macello dei suini domestici provenienti da aziende riconosciute esenti da *Trichinella*, che preveda:

- Il controllo sistematico di tutte le scrofe e i verri (art.10, comma 3)
- Il controllo a campione del 10% di ogni partita di suini da ingrasso mediante esame per digestione, secondo uno dei metodi di cui all'allegato I, capitoli I e II del citato regolamento.

Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione al quale pervengono suini provenienti da allevamenti che hanno presentato richiesta di riconoscimento o che sono riconosciuti esenti da *Trichinella* è tenuto da subito a fornire agli stessi la certificazione in merito agli esiti della visita ante e post mortem, sul numero e categoria di suini controllati per *Trichinella* spp. e sull'esito dell'esame per la ricerca della stessa nonché della metodica di individuazione impiegata. A tal fine può essere utilizzato il modello di documento riportato in appendice all'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005, per la comunicazione dei risultati delle ispezioni effettuate presso il macello, all'azienda di provenienza degli animali, eventualmente integrato dalle voci mancanti (es. metodica utilizzata per la ricerca di *Trichinella*).

Presso gli stabilimenti di macellazione e presso i laboratori designati, di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) 2075/2005, deve essere presente una registrazione degli esiti della ricerca per *Trichinella* spp. effettuati, che consenta di risalire all'ultimo allevamento di provenienza dei capi macellati.

Le registrazioni effettuate nell'anagrafe suina, inerenti la qualifica, consentiranno ai Servizi veterinari delle Az. ULSS, alle Regioni e al Ministero di verificare lo stato sanitario delle aziende sull'intero territorio e il riconoscimento di idoneità dei vari ambiti territoriali.

3. REQUISITI SPECIFICI E AZIONI COLLEGATI AL CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DI TRICHINELLA AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE CARNI

3.1. Prelievo campioni

Nell'ambito dell'esame post mortem, al macello, sotto la responsabilità del Veterinario ufficiale, deve essere prelevato un campione per la ricerca della presenza di *Trichinella* spp.:

- da ciascuna carcassa di suino domestico proveniente da azienda non riconosciuta ufficialmente sente da *Trichinella*;
- da ciascuna carcassa di scrofa riproduttrice e di verro provenienti da aziende riconosciute ufficialmente esenti da *Trichinella*;
- da ciascuna carcassa di equide e di cinghiale d'allevamento.

Per i suini da produzione (ingrasso) provenienti da aziende riconosciute ufficialmente esenti, dovrà essere effettuato un campionamento secondo il piano di monitoraggio previsto all'art. 11 del Regolamento (CE) 2075/2005.

Il rappresentante legale del macello garantisce che sia adottata una procedura che assicuri lungo tutta la linea di macellazione l'identificazione della carcassa e delle sue parti, e loro reciproca correlazione, nonché la loro rintracciabilità. Tale procedura deve essere documentata all'interno del piano di autocontrollo.

Il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di macellazione, dopo aver valutato l'adeguatezza e l'efficacia della procedura stessa, procede a verificarne la costante e corretta applicazione da parte dell'operatore.

Il Veterinario ufficiale assicura che sia adottata una procedura documentata per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni al laboratorio designato nonché per la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.

Nel caso di riscontro di un campione positivo per *Trichinella* spp., tutte le parti degli animali interessati contenenti tessuto muscolare sono dichiarate non idonee al consumo umano.

Nel caso in cui l'operatore responsabile del macello non sia in grado di garantire e dimostrare la correlazione tra il campione positivo e la singola carcassa o gruppo di carcasse,

tutte le carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta, sino al momento di comunicazione dell'esito dell'esame, per le quali non sia dimostrabile l'assenza di infestazione, sono rintracciate e dichiarate non adatte al consumo umano.

Sulla base delle procedure adottate per la rintracciabilità delle carni e del campione, possono essere applicate due distinte procedure di prelevamento del campione al macello:

1. campione unico, il cui peso totale minimo sia tale da comprendere le quantità in grammi previste, in relazione alla specie, alla categoria produttiva e al sito di prelievo:
 - per il campione da destinare all'esame di 1° istanza di campioni aggregati;
 - quella necessaria per consentire l'esame di 2° istanza;
 - nonché la quantità necessaria per l'esame che consenta l'individuazione del singolo positivo.
2. il campione rispetta la quantità minima prevista, in relazione alla specie, alla categoria produttiva e al sito di prelievo, per l'esame di 1° istanza di campioni aggregati; tuttavia, in caso di positività, va prelevato un nuovo campione per l'effettuazione dell'esame di 2° istanza, nonché quello per l'individuazione del singolo positivo.

Specie	Sito del prelievo	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di 1° istanza	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di 2° istanza	Peso in grammi del campione per l'esame del campione singolo positivo
Suino da ingrasso	Pilastro del diaframma, zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea	> 1gr	> 20 gr.	> 20 gr.
	Massetere, lingua, mm. Addominali, porzione del diaframma prossimo alle costole o allo sterno	> 2 gr.	> 20 gr.	> 20 gr.
Scrofe riproduttrici e verri	Pilastro del diaframma, zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea	> 2 gr.	> 20 gr.	> 20 gr.
	Muscoli della mascella, lingua, muscoli. addominali, porzione del diaframma prossimo alle costole o allo sterno	> 4 gr.	> 20 gr.	> 20 gr.
Equini	Lingua, massetere	> 10 gr.	> 50 gr.	> 50 gr.
Cinghiali	Lingua, diaframma, arto anteriore	> 10 gr.	> 50 gr.	> 50 gr.

N.B.: il peso riportato è da riferirsi al solo muscolo striato, in quanto per la corretta esecuzione dell'esame il campione deve essere esente da tessuto connettivo e da grasso.

N.B.: qualora si proceda al prelievo della lingua occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare la contaminazione del campione con la parte superficiale della lingua che non è digeribile e può impedire la lettura del sedimento.

3.2. Carcasse in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di Trichinella

Le carcasse e le loro parti non possono lasciare i locali del macello e non possono essere bollate fintanto che l'esame per la ricerca di Trichinella non si riveli negativo. Analogamente, anche tutte le altre parti che contengono tessuto muscolare striato, siano esse destinate al consumo umano o che rappresentino sottoprodotti di origine animale, non possono lasciare i locali del macello fintanto che l'esame per la ricerca di Trichinella non si riveli negativo.

In applicazione dell'articolo 2, *paragrafo 2, lettera a)* del Regolamento (CE) 2075/2005, presso i macelli si può procedere a sezionare le carcasse fino ad un massimo di 6 parti, ossia mezzene sezionate in non più di 3 parti, prima che il risultato dell'esame per la ricerca di *Trichinella* sia disponibile. Tale possibilità è ammessa a condizione che, oltre alla procedura per l'identificazione della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione lungo la catena di macellazione, in caso di esito sfavorevole dell'esame per la ricerca di *Trichinella*, sia garantita la possibilità di rintracciare immediatamente tutte le carni appartenenti alla stessa carcassa mediante l'applicazione di un'apposita procedura compresa all'interno del piano di autocontrollo, sottoposta a verifica da parte del veterinario ufficiale.

L'applicazione delle suddette procedure va valutata da parte dell'autorità competente nell'ambito dei controlli ufficiali svolti ai sensi del regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 882/2004.

Le 6 parti di carcassa, possono essere bollate solo a seguito di esito favorevole dell'esame per la ricerca di *Trichinella*.

In alternativa all'adozione e applicazione di una procedura che assicuri il rintraccio di tutte le carni appartenenti alla carcassa risultata positiva alla ricerca di *Trichinella spp.*, l'operatore responsabile del macello può predisporre e applicare una procedura che, nel caso di riscontro di un campione positivo, assicuri il rintraccio e la distruzione di tutte le carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta di macellazione e per le quali non sia dimostrabile l'assenza di infestazione.

Comunque, in applicazione dell'articolo 4, *paragrafo 3* del Regolamento (CE) 2075/2005, il veterinario ufficiale può disporre per l'apposizione del bollo sanitario sulle carcasse, o sulle 6 parti di carcassa, prima che sia disponibile l'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichinella*, unicamente nel caso in cui l'operatore del mattatoio applichi una procedura, previamente valutata e formalmente approvata dall'Az. ULSS, che garantisca che nessuna carcassa e nessuna parte di carcassa possa lasciare i locali del mattatoio prima che sia disponibile il referto degli esami per l'individuazione di *Trichinella spp.*. In tal caso il veterinario ufficiale deve verificare che detta procedura sia correttamente applicata e costantemente rispettata da parte dell'operatore.

Le carni di suini da ingrasso sottoposti a piano di monitoraggio possono essere già bollate ed esitate in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichinella*. In caso di positività del campione si applica quanto previsto all'art. 12.

L'operatore è tenuto a procedere al rintraccio ed al ritiro di tutte le carni per le quali non sia oggettivamente dimostrabile l'esito favorevole dell'esame.

In caso di positività del campione si applicano le procedure del piano di emergenza, previste ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 2075/2005, e indicate al capitolo 4.3. del presente documento.

3.3 Deroga per carni da sezionare in più di 6 parti, in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichinella*

In applicazione dell'articolo 2, *paragrafo 2, lettera b)*, è possibile sezionare in più di 6 parti le carcasse in attesa del risultato dell'esame per *Trichinella*, presso un laboratorio di sezionamento con locali annessi o distinti dal macello, soltanto qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a. la carcassa o le parti della carcassa sono inviate ad un unico laboratorio di sezionamento;
- b. il laboratorio di sezionamento destinatario deve essere ubicato sul territorio nazionale;

- c. in caso di comunicazione di positività per *Trichinella* da parte del veterinario ufficiale del macello, il laboratorio di sezionamento garantisce che vengano immediatamente rintracciate tutte le carni interessate, le quali vanno dichiarate inadatte al consumo umano;
- d. sia il macello che il laboratorio di sezionamento devono essere in possesso di una procedura di rintracciabilità, che deve comprendere una procedura di "rintracciabilità interna" e, nel caso di invio a laboratorio di sezionamento esterno, anche una procedura di "rintracciabilità ad interfaccia" di cui all'art. 18 del Regolamento (CE) 178/2002. Infatti in caso di risultato positivo dell'esame per *Trichinella spp.*, tutte le parti della carcassa, senza ritardi, devono essere rintracciate e dichiarate non idonee al consumo umano.

In deroga all'obbligo di non bollare le carni in attesa del risultato favorevole del citato esame, le carni destinate ad un laboratorio di sezionamento possono essere bollate in attesa del risultato delle analisi a condizione che:

- a) l'operatore del macello invii le carni di cui sopra solamente a stabilimento di sezionamento dotato delle specifiche procedure per l'individuazione e la rintracciabilità delle carni, formalmente approvate dal veterinario ufficiale;
- b) sul documento di accompagnamento commerciale sia riportata la dicitura "carni in attesa del risultato dell'esame per l'individuazione di *Trichinella spp.*";
- c) al documento di accompagnamento commerciale venga allegato un documento per la rintracciabilità.

Ai soli fini dell'applicazione della deroga di cui al presente paragrafo, e a condizione che gli stessi assicurino il rispetto delle medesime condizioni previste per i laboratori di sezionamento di cui al presente paragrafo, i laboratori di prodotti a base di carne che ricevono direttamente dal macello le carni e che procedono al loro sezionamento al fine delle successive trasformazioni, è assimilato a un laboratorio di sezionamento.

In caso di positività per *Trichinella* delle carni, la procedura di rintracciabilità deve essere attivata e attuata sotto la supervisione del veterinario ufficiale del macello e dell'Autorità competente sul laboratorio di sezionamento.

L'Az. ULSS assicura lo svolgimento di un'adeguata attività di supervisione ufficiale presso gli stabilimenti di sezionamento che ricevono le carni in attesa del risultato dell'esame.

La Regione redigerà e renderà disponibile l'elenco degli stabilimenti autorizzati ad applicare la deroga per carni da sezionare in più di 6 parti in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichinella*, presenti sul territorio.

3.4. Campioni prelevati da suini provenienti da aziende ufficialmente esenti da *Trichinella*

Le carcasse dei riproduttori (verri e scrofe) provenienti da allevamenti esenti da *Trichinella*, esaminati sistematicamente per l'individuazione di *Trichinella* non possono lasciare i locali del macello e non possono essere bollate fintanto che l'esame per la ricerca di *Trichinella* non si riveli negativo.

Le carcasse dei suini da ingrasso provenienti da allevamenti ufficialmente esenti da *Trichinella*, campionati all'interno del piano di monitoraggio, non sono sottoposte alle restrizioni di cui sopra, per cui possono essere bollate e esitate anche se ancora in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichinella spp.*

3.5. Invio dei campioni al laboratorio

Al fine di esaminare i campioni prelevati al macello per la ricerca di *Trichinella* può essere designato un laboratorio:

- 1. annesso a macello;
- 2. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o di altra struttura pubblica.

Fino al 31 dicembre 2009, ai fini della designazione, è sufficiente che i laboratori che effettuano gli esami ufficiali per la ricerca di *Trichinella* adottino in autocontrollo un programma per il controllo della qualità delle analisi utilizzate per il rilevamento di *Trichinella*.

A partire dal 01 gennaio 2010 i laboratori che intendono ottenere la designazione da parte dell'autorità competente per l'effettuazione degli esami ufficiali per la ricerca di *Trichinella* o che intendono mantenere la designazione già concessa, dovranno essere conformi all'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 882/2004, per la metodica utilizzata per la ricerca di *Trichinella*.

Deve essere possibile mettere in correlazione gli stabilimenti di macellazione presso i quali vengono prelevati campioni per la ricerca di *Trichinella* con il laboratorio designato a effettuare tale esame.

3.6. Registrazioni

Nel registro ufficiale di macellazione deve essere mantenuta la registrazione dell'esito dell'esame per la ricerca di *Trichinella*.

Inoltre, sia presso il macello che presso il laboratorio di esecuzione dell'esame per la ricerca di *Trichinella spp.*, deve essere mantenuta adeguata registrazione al fine di poter consentire la rintracciabilità del campione.

In particolare, deve essere adottato un sistema di registrazioni che consenta di mantenere la correlazione tra l'azienda di provenienza dell'animale e la qualifica della stessa, l'identificazione degli animali vivi, il sistema di identificazione delle carcasse, l'identificazione del campione e l'esito dell'esame.

Il sistema di registrazione deve essere concepito in modo da poter consentire agevolmente una fruibilità dei dati archiviati al fine di permettere un'adeguata attività di verifica, anche mediante l'incrocio dei singoli dati archiviati.

Infatti, a esempio, deve essere possibile verificare che il campionamento su suini provenienti da un allevamento non esente da *Trichinella* o da stalla di sosta non esente da *Trichinella* sia stato effettuato in maniera sistematica sulla totalità dei suini inviati al macello; al contrario, in caso di provenienza da un allevamento ufficialmente esente da *Trichinella*, che il campionamento sia stato effettuato in maniera sistematica per i soli riproduttori (scrofe e verri), e sulla base di un programma di monitoraggio per i suini da produzione (da ingrasso).

4. AZIONI IN CASO DI SOSPETTO O DI POSITIVITÀ PER TRICHINELLA

4.1. Sospetto di infestazione da *Trichinella*

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2075/2005 qualora, nel corso dell'esame ispettivo post mortem delle carni si sospetti un'infestazione da *Trichinella*, o nel caso di provenienze da allevamenti o stalle di sosta non esenti da *Trichinella*, si deve provvedere a prelevare un campione di tessuto muscolare dai muscoli preferenziali il quale deve essere esaminato presso l'Istituto Zooprofilattico, mediante il ricorso ad uno dei metodi di individuazione per *Trichinella* di cui all'allegato I, capitoli I e II del Regolamento (CE) 2075/2005.

4.2. Campione positivo

Tutti i campioni risultati positivi devono essere inviati all'Istituto Superiore di Sanità per l'identificazione della specie di *Trichinella* interessata.

Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 2075/2005, in caso di positività dell'esame per la ricerca di *Trichinella* si applica quanto segue:

- a. il veterinario ufficiale identifica la carcassa relativa al campione risultato positivo e risale all'azienda di conferimento dell'animale positivo;
- b. il veterinario ufficiale comunica il rilievo della positività all'azienda di provenienza dell'animale risultato positivo mediante l'utilizzo del modello di documento riportato in appendice all'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005, il quale va trasmesso, entro le 48 ore successive all'esito positivo dell'esame; inoltre, contestualmente, comunica l'esito sfavorevole al servizio veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente che provvede all'aggiornamento della qualifica sanitaria dell'allevamento nella Banca Dati della Anagrafe suina;
- c. qualora l'azienda che ha conferito al macello l'animale positivo non coincida con l'azienda presso la quale è stato allevato l'animale, il Servizio veterinario territorialmente competente sull'azienda che ha conferito al macello, effettua un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS, e identifica l'allevamento di provenienza dell'animale risultato positivo, al quale invia la comunicazione di cui alla lettera a); inoltre vanno adottati tutti gli ulteriori provvedimenti necessari;
- d. l'allevamento che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o c) ha comunque l'obbligo di comunicare il rilievo, entro le 48 ore successive alla ricezione della stessa, al servizio veterinario dell' Az. ULSS territorialmente competente;
- e. l'azienda che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o c), per tutte le successive partite di animali della specie suina e delle altre specie sensibili a *Trichinella spp.*, conferite a altra azienda o destinate alla macellazione, ha l'obbligo di indicare nel documento di informazione sulla catena alimentare, di cui all'appendice dell'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005;
- f. il servizio veterinario competente presso l'azienda che ha conferito l'animale risultato positivo svolge un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS ed adotta tutti i provvedimenti necessari;
- g. presso i macelli ai quali vengono conferiti animali della specie suina provenienti dalla stessa azienda vanno utilizzati obbligatoriamente, per l'esame per l'individuazione delle *Trichinella spp.*, i metodi di cui all'allegato I, capitoli I e II del Regolamento (CE) 2075/2005.

L'azienda che ha conferito l'animale risultato positivo perde la qualifica di azienda esente da *Trichinella*; conseguentemente deve essere anche modificato il dato presente nella banca dati dell'anagrafe suina.

Qualora non fosse possibile rintracciare la carcassa positiva va identificata la causa della non conformità, che va corretta prima di procedere a ricampionare tutte le carcasse; infatti risulta di cruciale importanza individuare le singole carcasse positive al fine di procedere con il piano di emergenza, ed in particolare con l'indagine epidemiologica.

4.3. Piano d'emergenza in applicazione dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 2075/2005

Nel caso in cui un campione, prelevato in macello, riveli la presenza di *Trichinella* attraverso i metodi di individuazione di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 2075/2005 vengono adottate le seguenti misure minime:

- a) l'operatore responsabile dello stabilimento assicura che tutte le parti contenenti tessuto muscolare facenti parte della carcasse infestate vengano rintracciate senza ritardi, sotto la supervisione veterinaria, e dichiarate come tali non idonee al consumo umano. Qualora sia stata applicata la deroga per il sezionamento delle carni in più di 6 parti, in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichinella*, viene immediatamente attivata la procedura di cui all'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002, nonché la procedura

interna di rintracciabilità; pertanto, vengono dichiarate non idonee al consumo umano tutte le carni per le quali non è possibile oggettivamente escludere con certezza l'infestazione con larve di *Trichinella*.

Quindi, a seguito di valutazione da parte del servizio veterinario competente, a seconda dei casi, le carni dichiarate come tali non idonee al consumo umano vengono:

- I. dichiarate non destinabili a trattamento di risanamento per il consumo umano e pertanto destinate a trattamento conformemente al Regolamento (CE) 1774/2002;
 - II. dichiarate destinabili al consumo umano a seguito di risanamento mediante trattamento di congelazione effettuato con uno dei metodi previsti all'allegato II del Regolamento (CE) 2075/2005, effettuato sotto la supervisione veterinaria.
- b) deve essere inviato senza ritardo all'Istituto Superiore di Sanità il campione positivo, al fine di identificare la specie di *Trichinella* interessata;
- c) va svolta un'accurata indagine epidemiologica al fine di individuare la fonte di infestazione;
- d) perciò l'Az. ULSS competente sul mattatoio è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie all'Az. ULSS di competenza sull'azienda e/o sul territorio di provenienza dell'animale/i risultato/i positivo/i; l'indagine epidemiologica viene svolta in collaborazione con l'IZS e con l'ISS. L'indagine epidemiologica deve tenere conto della possibile diffusione dell'infestazione nella fauna selvatica;
- e) il servizio veterinario competente, a seguito di apposita indagine, dichiarerà inidonee al consumo umano tutte le carcasse e loro parti, contenenti tessuto muscolare, dalle quali potrebbe essere stato prelevato il/i campione/i positivo/i, qualora al macello non si riesca ad individuare le carcasse positive. In tali casi va individuata la causa che ha condotto alla carenza del sistema di rintracciabilità, e vanno prescritte le dovute misure correttive;
- f) a seguito dell'indagine epidemiologica, nel caso in cui si dovesse sospettare che animali potenzialmente infestati possano essere ancora presenti presso l'azienda, devono essere prese ulteriori misure cautelative da parte dell'autorità competente; tali misure possono consistere in adeguati interventi sulle aziende, sui mattatoi o, in collaborazione con l'autorità territorialmente competente, sui piani venatori.

4.4. Prelievo di campioni da carcasse di suini oggetto di macellazione per uso domestico privato

Sulla base della valutazione del rischio, tenuto conto della situazione epidemiologica dell'area geografica regionale sia per quanto concerne gli allevamenti che la fauna selvatica nonché dei dati relativi alle macellazioni per uso domestico privato degli anni precedenti; si ritiene opportuno effettuare i controlli nell'ambito delle macellazioni domiciliari nella parte del territorio veneto situata in zona collinare e montana (pertanto oltre i 300 metri di altezza sul livello del mare. Vedi allegato F) e su tutti i suini macellati per uso familiare presso gli impianti di macellazione (E.Pozio et.Al – Parasitology 1996; 113,527-533).

Sono esclusi dal programma dei campionamenti per la ricerca di *Trichinella* spp. i suini oggetto di macellazione per uso domestico privato di allevamenti riconosciuti esenti da *Trichinella*, fatta eccezione per i suini riproduttori i quali vanno campionati sistematicamente su tutto il territorio regionale.

I campioni prelevati per la ricerca di *Trichinella* spp. nel contesto delle macellazioni per uso domestico privato vengono esaminati con uno dei metodi previsti all'allegato I, Capitoli 1 e 2 del Regolamento (CE) 2075/2005.

4.5. Prelievo di campioni da carcasse di cinghiali abbattuti a caccia

Per quanto attiene i controlli da effettuarsi sui cinghiali abbattuti a caccia, si rimanda a quanto definito nel piano di monitoraggio della fauna selvatica (**capitolo 1.5.1**).

Sulle carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate all'immissione sul mercato, che ai sensi dell'allegato III, sez. IV, capitolo II del Regolamento (CE) 853/2004 devono transitare per un centro di lavorazione della selvaggina, il campione viene prelevato nell'ambito

dell'ispezione post mortem eseguita conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, sez. IV, capo VIII del Regolamento (CE) 854/2004.

Il rappresentante legale del centro di lavorazione della selvaggina garantisce che sia adottata una procedura che assicuri l'identificazione precisa della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione. Tale procedura deve essere approvata formalmente dalla autorità competente e compresa all'interno del piano di autocontrollo. Il veterinario ufficiale nominato presso lo stabilimento verifica l'osservanza da parte dell'operatore di tale procedura, nonché la sua adeguatezza ed efficacia.

Il veterinario ufficiale verifica che sia adottata una formale procedura per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni al laboratorio designato nonché per la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.

Anche presso i centri di lavorazione della selvaggina deve essere disponibile il provvedimento di designazione del laboratorio al quale vengono inviati i campioni di cui sopra.

Per quanto concerne le procedure di campionamento e le carcasse in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichinella* si faccia riferimento a quanto già esposto nel merito relativamente ai campioni prelevati al macello.

La Regione con la collaborazione del CREV provvederà a creare un sistema per la raccolta annuale dei dati inerenti gli abbattimenti a caccia di cinghiali e gli esiti degli esami per la ricerca di *Trichinella* svolti.

5. OBBLIGHI PER LA GENERAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E LA RACCOLTA DEI DATI ESSENZIALI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 2075/2005

Stabilimenti di macellazione: gli operatori dei macelli devono mettere a disposizione del veterinario ufficiale un adeguato data base per la raccolta dei dati di cui all'allegato I del presente documento.

Il Veterinario ufficiale: elabora e trasmette all'Az. ULSS la scheda "rapporto *Trichinella*-stabilimento" di cui all'allegato B del presente documento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

Az. ULSS: Verifica la completezza e l'attendibilità dei dati ricevuti con i rapporti *Trichinella*-stabilimenti dagli stabilimenti e elabora e trasmette alla all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Regione del Veneto la scheda "rapporto annuale *Trichinella*-ASL" di cui all'allegato C del presente documento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

Regione: verifica la completezza e l'attendibilità dei dati ricevuti dalle Az. ULSS ed elabora e trasmette al Ministero la scheda "rapporto annuale *Trichinella*-Regione" di cui all'allegato D del presente documento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dei campioni effettuati.

Ministero: raccoglie i dati trasmessi dalle Regioni ed elabora un rapporto annuale entro il 30 settembre dell'anno successivo dell'anno successivo a quello di riferimento dei campioni effettuati.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Personale laureato

Corso teorico-pratico di 8 ore

parte teorica

- principali conoscenze sull'epidemiologia dei parassiti del genere *Trichinella*;
- nuova legislazione sulla trichinellosi;
- conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico.

parte pratica

- riconoscimento larve di *Trichinella spp.* dopo digestione artificiale;
- riconoscimento larve di *Trichinella spp.* in tessuto muscolare tramite trichinoscopico
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione
- prelievo del campione per l'analisi
- tracciabilità del campione e della carcassa

Personale tecnico

Corso teorico-pratico di 8 ore

parte teorica

- conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico

parte pratica

- riconoscimento larve di *Trichinella spp.* dopo digestione artificiale
- riconoscimento larve di *Trichinella spp.* in tessuto muscolare tramite trichinoscopico
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione
- prelievo del campione per l'analisi
- tracciabilità del campione e della carcassa

aggiornamento

Ogni sei mesi, il personale tecnico che svolge giornalmente o settimanalmente la digestione artificiale deve essere messo in grado di poter osservare le larve di *Trichinella* dopo digestione mediante la tecnica utilizzata.

E' preferibile che il campione "positivo" sia inserito tra i campioni soggetti a diagnosi all'insaputa del tecnico che effettua la diagnosi stessa in maniera tale da poter valutare anche il grado di attenzione nell'effettuare la diagnosi.

I tecnici di laboratorio devono partecipare una volta all'anno a un "proficiency test" per valutare la sensibilità e specificità del metodo utilizzato all'interno del laboratorio.

I tecnici di laboratorio formati provvedono alla preparazione del campione, il personale laureato formato procede alla lettura del campione.

La Regione predisporrà i corsi di formazione finalizzati ad ottenere personale adeguatamente formato ed addestrato per l'esecuzione degli esami per la ricerca di *Trichinella* e per una valutazione delle procedure di registrazione e metodiche di analisi utilizzate nel laboratorio designato, con il supporto dell'IZS-Ve.